

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 dicembre 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(77/143/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'attuazione di una politica comune dei trasporti richiede, tra l'altro, che la circolazione di alcuni veicoli nel territorio comunitario si svolga nelle migliori condizioni, sia sul piano della sicurezza, sia su quello delle condizioni di concorrenza fra trasportatori dei diversi Stati membri ;

considerando che l'intensificarsi della circolazione stradale e l'aumento dei pericoli e degli effetti nocivi che ne derivano pongono a tutti gli Stati membri dei problemi di sicurezza di natura e gravità analoghe ;

considerando che l'immobilizzazione di alcuni veicoli per effettuare i controlli periodici e le spese che ne derivano sono tali da ripercuotersi sulle condizioni di concorrenza nei trasporti su strada tra i diversi Stati membri ; che gli attuali sistemi di controllo differiscono da uno Stato membro all'altro ;

considerando che da ciò deriva la necessità di armonizzare per quanto possibile la periodicità di tali controlli e gli elementi da controllare obbligatoriamente ;

considerando che per fissare la data di applicazione delle misure previste dalla presente direttiva occorre tenere conto di un periodo di tempo necessario per la creazione o il rafforzamento dell'apparato amministrativo e tecnico destinato all'esecuzione dei controlli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

In ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato nonché i loro rimorchi e semirimorchi devono essere sottoposti ad un controllo tecnico periodico, in conformità della presente direttiva e dei suoi allegati.

Articolo 2

1. Le categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati negli allegati I e II.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i veicoli delle forze armate e quelli delle forze dell'ordine.

3. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono escludere dal campo d'applicazione

⁽¹⁾ GU n. C 23 dell'8. 3. 1974, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. C 60 del 26. 7. 1973, pag. 5.

della presente direttiva o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, nonché i veicoli che non utilizzano, o quasi, le pubbliche strade o sono temporaneamente ritirati dalla circolazione.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni degli allegati I e II, gli Stati membri possono :

- anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e, se necessario, sottoporre il veicolo a controllo prima della sua immatricolazione ;
- ridurre l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori ;
- rendere obbligatorio il controllo tecnico dell'equipaggiamento facoltativo ;
- aumentare il numero degli elementi da controllare ;
- estendere l'obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli ;
- prescrivere ulteriori controlli speciali.

Articolo 4

Il controllo tecnico ai sensi della presente direttiva deve essere effettuato dallo Stato oppure da organismi o impianti da esso designati, che agiscono sotto la sua diretta sorveglianza.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari affinché si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto, con esito positivo, ad un controllo tecnico che sia almeno conforme alle disposizioni della presente direttiva.

2. Tali provvedimenti sono comunicati agli Stati membri e alla Commissione.

3. Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo

Stato, nonché il suo rimordio o semirimordio, sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico, che sia almeno conforme alle disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato.

Articolo 6

Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, in particolare per quanto concerne le modalità d'applicazione dei termini di cui all'allegato I, per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua notifica.

Articolo 7

In deroga alle disposizioni degli allegati I e II e fino alla data limite del 1° gennaio 1983, gli Stati membri possono :

- posticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio,
- aumentare l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori,
- ridurre il numero degli elementi da controllare,
- modificare le categorie di veicoli da sottoporre al controllo tecnico obbligatorio,

a condizione che, prima di tale data, tutti i veicoli in questione siano soggetti all'obbligo del controllo tecnico conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

ALLEGATO I

Categorie di veicoli	Periodicità dei controlli
1. Veicoli a motore destinati ai trasporti di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del guidatore, sia superiore a 8	1 anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno
2. Veicoli a motore destinati ai trasporti di merci il cui peso massimo autorizzato superi i 3 500 kg	1 anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno
3. Rimorchi e semirimorchi il cui peso massimo autorizzato superi i 3 500 kg	1 anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno
4. Taxi, ambulanze	1 anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno

ALLEGATO II

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi enumerati in appresso, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro in questione.

1. DISPOSITIVI DI FRENATURA

1. 1. Freno di servizio

- 1.1.1. Stato meccanico
- 1.1.2. Efficienza
- 1.1.3. Equilibratura
- 1.1.4. Pompa a vuoto e compressore

1. 2. Freno di soccorso

- 1.2.1. Stato meccanico
- 1.2.2. Efficienza
- 1.2.3. Equilibratura

1. 3. Freno a mano

- 1.3.1. Stato meccanico
- 1.3.2. Efficienza

1. 4. Freno di rimorchio o di semirimorchio

- 1.4.1. Stato meccanico
— Frenatura automatica
- 1.4.2. Efficienza

2. STERZO E VOLANTE

- 2. 1. Stato meccanico
- 2. 2. Volante dello sterzo
- 2. 3. Gioco dello sterzo

3. VISIBILITÀ

3. 1. Campo di visibilità
3. 2. Vetri
3. 3. Retrovisore
3. 4. Tergicristallo
3. 5. Lavavetro

4. LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO

4. 1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti
 - 4.1.1. Stato e funzionamento
 - 4.1.2. Orientamento
 - 4.1.3. Commutazione
 - 4.1.4. Efficacia visiva
4. 2. Luci di posizione e luci d'ingombro
 - 4.2.1. Stato e funzionamento
 - 4.2.2. Colore e efficacia visiva
4. 3. Luci di arresto
 - 4.3.1. Stato e funzionamento
 - 4.3.2. Colore e efficacia visiva
4. 4. Indicatori luminosi di direzione
 - 4.4.1. Stato e funzionamento
 - 4.4.2. Colore e efficacia visiva
 - 4.4.3. Commutazione
 - 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento
4. 5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori
 - 4.5.1. Posizione
 - 4.5.2. Stato e funzionamento
 - 4.5.3. Colore e efficacia visiva
4. 6. Proiettori di retromarcia
 - 4.6.1. Stato e funzionamento
 - 4.6.2. Colore e efficacia visiva
4. 7. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore
4. 8. Catarifrangenti
— Stato e colore
4. 9. Spie
- 4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio
- 4.11. Circuito elettrico

5. ASSI, RUOTE, PNEUMATICI, SOSPENSIONI

5. 1. Assi
5. 2. Ruote e pneumatici
5. 3. Sospensioni

6. TELAIO E ELEMENTI FISSATI AL TELAIO

6. 1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

- 6.1.1. Stato generale
- 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori
- 6.1.3. Serbatoio e tubi per carburante
- 6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione, autocarri
- 6.1.5. Supporto della ruota di scorta
- 6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semi-rimorchi

6. 2. Cabina e carrozzeria

- 6.2.1. Stato generale
- 6.2.2. Fissaggio
- 6.2.3. Porte e serrature
- 6.2.4. Pavimento
- 6.2.5. Sedile del conducente
- 6.2.6. Predellini

7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

- 7. 1. Cinture di sicurezza
- 7. 2. Estintori
- 7. 3. Serrature e dispositivi antifurto
- 7. 4. Triangolo di segnalazione
- 7. 5. Cassetta di pronto soccorso
- 7. 6. Cuneo(i) ferma ruota
- 7. 7. Clacson
- 7. 8. Tachimetro
- 7. 9. Tachigrafo (presenza e sigillatura)

8. EFFETTI NOCIVI

- 8. 1. Rumori
- 8. 2. Gas di scappamento
- 8. 3. Eliminazione dei disturbi radio

9. CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

- 9. 1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza
- 9. 2. Riscaldamento
- 9. 3. Sistema di aerazione
- 9. 4. Disposizione dei sedili
- 9. 5. Illuminazione interna

10. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

- 10. 1. Targa d'immatricolazione
 - 10. 2. Numero del telaio.
-